

**STRALCIO DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
EMANATO IN ATTUAZIONE DELL' ART. 3, COMMI 55 E 56,
DELLA LEGGE 244/2007 COME MODIFICATI DALLA L. 08/06/2008 N. 133
E DALLA L. 18/06/2009 N.69.**

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE,
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

A) INCARICHI

Ogni Dirigente o titolare di Posizione Organizzativa che predispongano, nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, provvedimenti di conferimento di incarichi esterni individuali, è tenuto a rispettare la procedura indicata negli articoli successivi.

Il mancato rispetto delle procedure comporta responsabilità disciplinare, dirigenziale ed erariale per il dipendente o il Dirigente, che abbiano conferito l'incarico.

La disciplina del presente Regolamento, non si applica agli atti indicati nel successivo art. C.

B) NATURA DEGLI ATTI DI INCARICO

I provvedimenti di affidamento riguardano incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di cui all'art. D).

C) ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento, fatta eccezione per quanto previsto agli articoli I ed L:

- a) i provvedimenti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Amministrazione e delle consulenze tecniche di parte, relativamente a specifiche vertenze;
- b) gli appalti, le esternalizzazioni dei servizi e le prestazioni di servizi;
- c) gli incarichi professionali conferiti a qualsiasi soggetto per le finalità di cui al Codice dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni (dlgs 163/2006, Leggi Regionali sui Lavori Pubblici e relativi regolamenti attuativi), limitatamente agli incarichi finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici le cui procedure di affidamento sono già disciplinate dalla normativa specifica;
- d) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;
- e) gli incarichi relativi all'arbitro unico nel contenzioso disciplinare di cui al CCNQ 23/1/2001.

D) PRESUPPOSTI DEGLI ATTI DI INCARICO

Ogni provvedimento di cui al precedente articolo B deve essere motivato adeguatamente con specifico riferimento all'assenza o all'inadeguatezza anche numeriche di personale, strutture organizzative o professionalità interne all'Ente, in grado di assicurare i medesimi servizi, funzioni, prestazioni.

La prestazione oggetto dell'incarico deve avere natura temporanea e connotarsi come altamente qualificata.

L'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento all'Ente ed, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.

Devono essere preventivamente determinati, stante il carattere di temporaneità degli incarichi, la durata o il termine, il luogo e l'eventuale compenso dell'incarico.

Il compenso corrisposto deve essere determinato secondo un criterio di proporzionalità al vantaggio atteso e conseguito dall'amministrazione.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

E) DESTINATARI DEGLI ATTI DI INCARICO

Qualora vengano predisposti atti di incarico relativamente a tutte le ipotesi indicate nel precedente articolo B, oltre ai presupposti indicati nel precedente articolo D, gli uffici devono garantire che le persone fisiche destinatarie degli incarichi siano esperti di particolare e comprovata "specializzazione universitaria", intendendosi per tale specializzazione il possesso della laurea magistrale o equivalente secondo il vecchio ordinamento. E' ammesso il possesso di laurea triennale solo se accompagnato da altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, coerenti con la professionalità richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

F) CRITERI

I criteri cui gli uffici si attengono nel conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento sono quelli della economicità, trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.

G) MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli uffici sono tenuti a predisporre procedure comparative per il conferimento degli incarichi, i cui criteri saranno diversificati in ragione del tipo di incarico da attribuire.

Per la comparazione delle proposte, in relazione alla specificità degli incarichi, si farà riferimento ad uno o più criteri di valutazione scelti tra i seguenti, da giudicare attraverso sintetiche graduazioni che si traducano in punteggi:

- Curriculum professionale
- Esito di colloquio pertinente all'incarico da affidare
- Esperienze precedenti affini all'oggetto dell'incarico
- Titoli di studio (possibilità di valutare con punteggi diversi le lauree in discipline diverse o di attribuire punteggi aggiuntivi a ulteriori titoli o specializzazioni oltre la laurea richiesta)
- Offerta di un compenso al ribasso (non superiore al 20%) rispetto al compenso fissato nell'avviso da parte degli Uffici
- Modalità di organizzazione del lavoro (approccio metodologico, modalità operative, utilizzazione di tecniche di project management o tipo di elaborazione grafica e documentale prevista per la presentazione dello studio o ricerca)
- Numero di ore messe a disposizione per consentire l'attività di coordinamento da parte degli uffici
- Offerta di riduzione del termine previsto per l'esecuzione dell'incarico.

Nella determinazione di avvio della procedura comparativa per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. B):

- si dà atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione e dell'esito negativo della reale ricognizione di cui all'art. D, comma 1);
- si dispone l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto, il corrispettivo proposto, i titoli, i requisiti professionali e le esperienze eventualmente richieste; le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.

La valutazione comparativa, ove ritenuto utile ed opportuno, verrà effettuata da apposita commissione nominata e presieduta dal dirigente responsabile o suo delegato, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

L'avviso relativo all'incarico da conferire verrà pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale e/o all'albo pretorio; ulteriori modalità di pubblicazione e/o pubblicità potranno essere eventualmente previste con la determinazione di cui al comma 3.

Ove ritenuto opportuno, conveniente o necessario, il Comune, con provvedimento motivato, può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al comma precedente, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, da selezionare tramite procedure comparative.

Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione potrà conferire gli incarichi di cui all'articolo B) in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione effettuata come previsto nel presente articolo;
- b) la collaborazione sia meramente occasionale o si esaurisca in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, il cui compenso sia di modica entità e che comporta, perciò, per sua stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quale ad esempio la partecipazione a convegni, seminari e a commissioni di concorso, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili; la responsabilità della motivazione circa la modicità della spesa, in relazione alle altre condizioni dell'incarico, è del dirigente, responsabile per la struttura interessata, che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico;
- c) l'attività oggetto della collaborazione sia non comparabile o infungibile per la natura artistica o culturale rivestita e connessa alle caratteristiche ed esperienze specifiche del prestatore, quale ad esempio la curatela di una mostra e la produzione di testi scientifici originali.

H) PROGRAMMA APPROVATO DAL CONSIGLIO

Gli Uffici possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come previsto all'art. 3 comma 55 della L. 244/07. Le previsioni di che trattasi possono essere contenute anche nella RPeP dell'anno di riferimento.

Gli atti di incarichi di collaborazione devono contenere nelle premesse il riferimento esplicito al rispetto dei dettami di cui al precedente capoverso.

I) PUBBLICAZIONE

Gli uffici che conferiscono gli incarichi di cui all'art. B e di cui all'art. C escluse le fattispecie di cui alla lettera b), per i quali sia previsto un compenso, sono tenuti, ai sensi dell'art. 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a rendere pubblico sul sito web dell'Ente i provvedimenti di affidamento degli incarichi, in modo che risulti pubblicata l'indicazione della persona incaricata che percepisce il compenso, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso stesso.

Gli incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data della predetta pubblicazione.

L'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a redigere gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'Amministrazione è altresì tenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a trasmettere gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

L) LIMITE DI SPESA

Tutti gli incarichi di cui all'art. B e di cui all'art. C escluse le fattispecie di cui alla lettera b) che verranno affidati dovranno essere conferiti all'interno del limite massimo di spesa annua fissato nel Bilancio di Previsione.

N) NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto in ordine agli atti di incarico dal presente Capo, si applicano i commi 54, 55, 56, 57, art. 3 della Legge 24.12.2007, n° 244, di approvazione della Finanziaria 2008 e successive modifiche.